

borate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), ha ricordato come questi abbiano imposto a tutte le casse e ai fondi pensionistici di dismettere gli immobili fino all'80 per cento della loro entità entro il termine di maggio 2012. Il Fondo, quindi, si sarebbe trovato nella necessità di vendere gli immobili o di trovare soluzioni che lo liberassero della titolarità dell'80 per cento del suo patrimonio immobiliare; se l'operazione fosse stata già effettuata, la liquidità disponibile sarebbe stata molto più consistente. Circonstanza questa ribadita poi, nel corso dell'audizione del 31 maggio, anche dal già direttore generale della SIAE Caridi, il quale ha evidenziato che la necessità di vendere gli immobili è stata segnalata, oltre che come scelta strategica del consiglio d'amministrazione della SIAE, anche dal collegio dei revisori in base a quanto previsto dall'articolo 60 dello statuto del fondo, laddove si prevede che la misura annua dell'intervento finanziario della SIAE è determinata tenendo conto, tra l'altro, delle disponibilità liquide del fondo per contributi, redditi e ricavi derivanti dalla graduale realizzazione delle riserve tecniche, cioè gli immobili. Il dottor Caridi ha dunque evidenziato che il consiglio d'amministrazione del fondo deliberò di procedere alla realizzazione delle riserve tecniche addirittura agli inizi del 2009, e che la SIAE aderì favorevolmente a tale delibera, che consentiva di dare finalmente soluzione all'oneroso contributo disposto a fondo perduto. Ha quindi ricordato che, una volta scartata l'ipotesi, pur ventilata, di vendere alla SIAE gli immobili, ci si orientò verso l'ipotesi di una vendita graduale, che fu poi deliberata nel presupposto di un bilancio tecnico attuariale in equilibrio tra patrimonio del fondo e prestazioni prospettiche da erogare, che era stato redatto da un illustre professionista, il professor Cacciafesta, noto docente universitario di scienze attuariali e matematica finanziaria.

Lo stesso dottor Masi nel corso della sua audizione ha quindi ricordato che durante la sua gestione solo un immobile fu venduto in via straordinaria all'univer-

sità di Roma, con un intervento d'urgenza dovuto a problemi di cassa e di necessità immediata di liquidità. Da tale operazione derivò una situazione di « galleggiamento efficace » della società, con riferimento sia al suo assetto istituzionale, alla gestione ed alla *governance*. Anche il dottor Angelo Della Valle, già direttore generale della SIAE, intervenuto nel corso dell'audizione del 20 giugno, ha svolto sul tema qualche breve considerazione, sostenendo che la chiusura a esaurimento del fondo pensioni ha costituito un'operazione di risparmio della SIAE, in quanto il consistente patrimonio immobiliare del fondo sarebbe stato destinato a confluire nella SIAE stessa, che, a sua volta, avrebbe garantito la copertura delle prestazioni pensionistiche. Si è quindi deciso di dismettere il patrimonio immobiliare della SIAE, per ridurre l'onere sulla stessa gravante nella gestione annuale. Di fatto, però, l'operazione di dismissione non ha avuto luogo durante la sua gestione, a causa di una molteplicità di problematiche.

Numerose sono state, d'altra parte con riferimento alla vicenda del Fondo pensioni e alla gestione del patrimonio immobiliare della SIAE, le criticità sollevate dai commissari nel corso delle audizioni. In particolare, l'onorevole Colucci, intervenuto durante l'audizione del 4 luglio, ha svolto incisive considerazioni riguardo all'alienazione degli immobili del Fondo pensioni della SIAE e all'alienazione degli immobili della SIAE. In particolare, ha osservato che la problematica della necessità di vendere gli immobili per fronteggiare le esigenze di liquidità del Fondo Pensioni e per contenere gli investimenti immobiliari entro il limite del 20 per cento del patrimonio immobiliare entro il 2012, termine peraltro soggetto a proroga (decreto ministeriale n. 62 del 2007), riguardava esclusivamente il patrimonio del Fondo Pensioni e non gli immobili di proprietà della SIAE. Non vi era, quindi, a suo avviso, alcuna ragione di dismettere in maniera repentina e pressoché *clandestina* anche gli immobili appartenenti ad un ente pubblico, tale essendo ancora la SIAE pur dopo la legge n. 2 del 2008, attraverso

il loro trasferimento a fondi immobiliari appositamente costituiti. Tanto più che nel Piano Strategico 2011-2013, predisposto dal direttore generale Blandini, e fatto proprio dalla gestione commissariale, non vi sarebbe traccia di un simile programma di alienazione del patrimonio immobiliare del Fondo Pensioni né tanto meno di quello della SIAE. L'onorevole Colucci ha quindi chiesto perché sia stata posta in essere, al di fuori di qualsiasi pubblicità e con aperta violazione dei Regolamenti interni e del Codice etico dell'Ente, un'operazione di tale rilevanza e complessità che ha comportato l'alienazione degli immobili della SIAE anziché adottare la linea diretta e trasparente di vendita dei soli immobili del Fondo Pensioni, senza coinvolgere il patrimonio immobiliare della SIAE. L'operazione, a suo avviso, è apparsa nel complesso un complicato espediente per creare plusvalenze dal valore degli immobili della SIAE senza generare nuove opportunità di ricavi, sfruttando solo la ricchezza già esistente in SIAE (cioè il patrimonio immobiliare) e, lungi dal realizzare condizioni strutturali e prospettive di equilibrio del bilancio SIAE, si limita a creare disponibilità *una tantum* che esauriscono i loro effetti nell'arco di uno o due esercizi, avvantaggiando nell'immediato principalmente i bilanci della gestione commissariale ma con poste solo straordinarie e naturalmente gli attuali associati « grandi » editori che potrebbero beneficiare della riduzione delle provvigioni non a seguito di nuove condizioni di crescita e di sviluppo della SIAE, ma solo sfruttando le operazioni sugli immobili della società che generano plusvalenze, impoverendo di fatto in prospettiva il patrimonio dell'Ente. L'onorevole Colucci, quindi, ha evidenziato come le plusvalenze realizzabili con l'alienazione degli immobili della SIAE costituiscono operazioni straordinarie, non più ripetibili sul patrimonio immobiliare della società, tali cioè da non potere essere annoverate tra i ricavi caratteristici dell'Ente, il cui *core business* è l'intermediazione nell'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e non certo la gestione immobiliare. Si trat-

terebbe di operazioni che non potranno garantire il risanamento economico della società sul piano strutturale perché di carattere eccezionale e non ricorrente, contrariamente a quanto affermato da direttore generale e sub-commissari nel corso delle loro audizioni.

L'onorevole Carra, intervenendo sulla situazione derivante dalla dismissione del patrimonio immobiliare della SIAE ad opera degli organi della gestione commissariale, ha parlato d'altra parte di un « ircocervo malato », di « un'esattoria pubblico-privata con una preponderante attività immobiliare non priva di ombre ». Anche l'onorevole Barbieri, intervenuto in molteplici occasioni sull'argomento, ha sollevato dubbi sulla legittimità delle operazioni immobiliari compiute, tra le quali ha ritenuto profilarsi ipotesi di marcati conflitti di interesse e di ingiustificati favoritismi. L'onorevole Zazzera poi, intervenuto a più riprese sulla questione, ha rilevato che, in riferimento all'operazione immobiliare, dalla lettura degli atti e dagli interventi risulta che la progressiva dismissione degli immobili fosse già prevista dalla SIAE. Ne conseguirebbe, quindi, la previsione anche della trasformazione del patrimonio immobiliare in un altro fondo di natura pensionistica. Ha quindi posto il dubbio sulla certezza che quel fondo immobiliare garantisca il fondo pensioni e se, ove il patrimonio immobiliare fosse ceduto, quel fondo pensioni avrebbe ancora copertura per chi ha versato i soldi, nutrendo personalmente forti dubbi, perché nel momento in cui gli immobili vengono ceduti, viene meno la garanzia per il fondo assicurativo senza che le persone interessate si ritrovino un domani il fondo pensioni. La richiesta dell'onorevole Zazzera al proposito è stata chiara: *« Poiché credo che l'organo vigilante abbia anche una funzione, che è quella di lanciare un segnale ai cittadini — benché non si tratti né di un ordine né di una necessità —, vorrei sapere se il signor Ministro (per i beni e le attività culturali) ritiene ancora prorogabile che al vertice di un ente vigilato dal Ministero possa esserci un direttore generale sotto indagine per concorso in corruzione ».*

L'onorevole Giuseppe Scalera, anche in relazione alla gestione del patrimonio immobiliare, ha evidenziato i molteplici profili tematici sui quali la gestione commissariale non ha ancora fornito risposte adeguate. In primo luogo, ha affermato che il conferimento degli immobili del Fondo pensioni e della SIAE a fondi immobiliari è stato fatto con la partecipazione di soggetti privati scelti senza gara. A prescindere dal fatto che i commissari fossero tenuti o meno all'evidenza pubblica, non è stato mai spiegato, a suo avviso, quale sia stato il guadagno per la SIAE nel non attivare una procedura competitiva che avrebbe abbattuto i costi e migliorato le prestazioni. In secondo luogo, i compensi dei soggetti privati, tra provvigioni e altre voci, appaiono particolarmente elevati. La ragione per la quale si sia deciso di caricare la SIAE di oneri superiori alle medie di mercato sarebbe ad oggi ancora un mistero. In terzo luogo, nonostante la SIAE avesse richiesto ad eminenti docenti di economia attuariale studi che dimostrassero la sostenibilità prospettica del Fondo pensioni, non è stato dimostrato il contrario. Anzi, numerose audizioni svolte hanno evidenziato vicende relative ad affitti di favore per sostenere le ragioni del conferimento ai Fondi. Con riferimento, invece, all'argomento della legge che impone una soglia di investimenti immobiliari molto bassa, è stato sostenuto che sarebbe bastato conferire gli immobili alla SIAE che, secondo la relazione del professore Cacciafesta mai confutata, ne avrebbe tratto addirittura un guadagno. Non solo gli immobili del Fondo pensioni sarebbero stati attribuiti quindi ad un Fondo gestito da soggetti privati esterni, ma anche gli immobili della SIAE; non sarebbe mai stata prodotta quindi, nonostante sia stata più volte sollecitata, una relazione chiara ed esaustiva sui costi e sui benefici di questa seconda operazione. Anzi, dall'esame dei documenti esaminati emergerebbe un concreto appesantimento degli oneri a carico della SIAE di cui non si capisce la copertura. In entrambi i conferimenti, inoltre, sarebbero stati previsti consistenti, incredibili e im-

motivati indebitamenti che graveranno in modo consistente sui conti futuri della SIAE. Nel bilancio, preventivo 2012 della SIAE non vi sarebbe alcuna traccia di questi indebitamenti, né, naturalmente, dei costi e dei benefici dell'operazione Fondo Aida e Norma.

Nel corso dell'indagine è stata quindi rappresentata l'esigenza di verificare se attraverso l'ente vigilante sia possibile ottenere un bilancio pluriennale che chiarisca la sostenibilità di una incomprensibile operazione che dagli elementi in possesso della Commissione, sembra, invece, avere seriamente compromesso il futuro economico dell'Ente. È stato quindi sottolineato come, il codice interno della SIAE abbia regole ben precise in quanto ha fornitori di beni e servizi: la scelta dei fornitori dovrebbe avvenire, infatti, mettendo chiunque abbia le caratteristiche necessarie in condizione di presentare la propria offerta, con almeno tre offerte diverse e in competizione. Osserva, in proposito, che non è, invece, stato fatto alcun avviso pubblico e che solo due erano gli aspiranti «gestori» tra i quali è stata operata una selezione che non ha nulla a che vedere con una gara aperta e competitiva.

Questioni quindi rilevanti alle quali si sono aggiunti elementi di conoscenza acquisiti dalla VII Commissione anche circa il Fondo di solidarietà della SIAE.

6. Il Fondo di solidarietà della SIAE.

Il Fondo di solidarietà fu istituito nel 1949, con il nome di «Cassa di previdenza dei soci SIAE», con finalità solidaristiche e fu indirizzato dapprima esclusivamente ai soci e, a partire dal 1992, alla generalità degli associati, al fine di compensare l'assoluta assenza di un sistema previdenziale a beneficio degli autori. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 97 del 1992 — secondo la quale la distinzione tra iscritti e soci operava una limitazione dello stato e dell'elettorato, attivo e passivo, dei primi —, lo statuto della SIAE è stato modificato ad opera dei decreti del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994

n. 671 e 19 maggio 1995 n. 223 e, con specifico riguardo al Fondo di solidarietà, è stato recepito il principio secondo il quale le prestazioni solidaristiche del Fondo dovessero essere rivolte non solo ai soci, ma anche agli iscritti ordinari. Ai sensi dell'articolo 20 del vigente statuto, la società esercita forme di solidarietà attraverso un autonomo fondo al quale gli associati ordinari contribuiscono nella misura del 4 per cento dei diritti d'autore ovvero del 2 per cento per gli editori, concessionari e produttori che non possano beneficiare delle prestazioni del Fondo; le attività solidaristiche a favore degli associati sono effettuate attraverso un Fondo costituito dalla società e dalla stessa gestito per conto degli associati, il cui funzionamento, nonché i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinati con apposito regolamento da trasmettere alla Autorità di vigilanza, ovvero costituendo per le suddette finalità una Fondazione con distinta personalità giuridica. Tale testo è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2008, che ha eliminato la distinzione tra soci e iscritti, riferendosi esclusivamente alla generale categoria degli « associati ».

La delibera n. 86 del commissario straordinario, adottata il 15 novembre 2011 ha modificato l'articolo 20 dello statuto della SIAE, relativo alle « Attività solidaristiche per gli Autori ». Per effetto delle modifiche intervenute il nuovo Fondo di Solidarietà ha ora lo scopo esclusivo di « attuare forme di solidarietà sociale, di beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore degli autori associati alla SIAE che si trovino in situazione svantaggiata in ragione dell'età, delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ». Tale delibera ha inoltre determinato la cessazione, a partire dal 1° gennaio 2012, delle tradizionali prestazioni a carico del Fondo di solidarietà, ossia la corresponsione dell'assegno di professionalità, nonché la relativa copertura assicurativa. Su questi temi, il dottor Blandini, nel corso dell'audizione del 22 febbraio, ha sostenuto che, a seguito dell'emanazione

della delibera citata, il Fondo di solidarietà non è stato chiuso, ma modificato. Ha inoltre sottolineato che occorre « un intervento normativo (...) al fine di trovare una soluzione che sia veramente di natura previdenziale per gli autori, i quali rappresentano l'unica categoria che non ha una forma di previdenza, contrariamente a quanto avviene per i lavoratori dello spettacolo con l'ENPALS, che hanno la gestione separata (...) ».

Tale decisione, che ha comportato la conseguente cessazione dell'erogazione del cosiddetto « assegno di professionalità », è stata stigmatizzata nel corso dell'indagine conoscitiva da numerose organizzazioni sindacali, che ne hanno contestato il carattere autoritario, tale da intervenire su diritti acquisiti e insopprimibili, che costituivano l'unica modalità di sostentamento per una moltitudine di soci della SIAE, per un totale di 1.087 beneficiari e per un importo complessivo di circa 8,7 milioni di euro. Le nuove previsioni statutarie hanno specificato la reale portata delle « forme di solidarietà », che sono state quindi limitate alle « attività solidaristiche di beneficenza e assistenza sociale », ad esclusione di ogni forma di « promozione o erogazione di prestazioni di carattere direttamente o indirettamente previdenziale ». Inoltre, mentre nello statuto precedente è previsto che il Fondo sia alimentato attraverso contributi a carico degli iscritti, il nuovo progetto di statuto prevede unicamente una contribuzione a carico della SIAE nel limite del 5 per cento dell'eventuale avanzo di gestione. Il sottosegretario Pelfuffo, nella sua audizione già più volte ricordata dell'11 luglio, ha affermato al proposito che la nuova disposizione statutaria costituisce un atto dovuto e necessario, volto a garantire il rispetto dei vincoli normativi vigenti (in particolare, quello di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativo al divieto dell'esercizio di attività previdenziale non autorizzata dalla Covip), e ad evitare, al contempo, il proseguimento dell'erogazione da parte della SIAE delle prestazioni legate al cosiddetto « assegno di professionalità », comprensivo del trattamento di

reversibilità, che, in ottemperanza alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sarebbero dirette ad una platea indifferenziata e potenzialmente esponenziale sia di soci che di iscritti ordinari.

In base alla citata delibera, l'ampliamento della popolazione dei beneficiari dell'assegno di professionalità determinerebbe un assorbimento in pochi anni del patrimonio del Fondo di solidarietà, con il conseguente raggiungimento di uno stato di deficit strutturale non più recuperabile ed il successivo dissesto finanziario della SIAE. Tali rischi avrebbero quindi già indotto le autorità di vigilanza ad esprimersi nel senso della negazione della possibilità di prosecuzione nella previsione dell'assegno di solidarietà. Il sottosegretario Peluffo ha in particolare richiamato, a tal fine, i pareri del Ministero per i beni e le attività culturali del 29 aprile 2010 e del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2010 a proposito della possibile costituzione di una Fondazione, ai sensi dell'articolo 20-*bis* dello statuto della SIAE, cui esternalizzare il Fondo di solidarietà —, con i quali le autorità di vigilanza hanno avuto modo di segnalare che sono « esclusi interventi di natura previdenziale » e che la predisposizione di coperture assicurative personali o assistenziali, l'attribuzione di assegni di professionalità ed il conferimento di riconoscimenti professionali rappresentano funzioni che appaiono avulse rispetto a quanto previsto dagli articoli 20 e 20-*bis* dello statuto della SIAE, nei quali si fa richiamo alla promozione di forme di solidarietà.

Sul tema specifico del Fondo di solidarietà, l'onorevole De Biasi ha evidenziato come la delibera citata abbia in realtà eliminato uno strumento istituito e alimentato grazie ai contributi degli autori, la cui funzione era quella di garantire una sussistenza dignitosa, trasformandolo in un « fondo indigenza » e, quindi, in una forma di sussidio per i poveri e gli indigenti. In proposito, l'onorevole De Biasi ha anche ricordato che il Governo ha accolto come raccomandazione il proprio ordine del giorno n. 9/5025/63, con il quale si impegnava il Governo a « valutare l'oppor-

tunità di considerare l'avvio di una norma transitoria in attesa di una soluzione legislativa relativa al ripristino delle funzioni del Fondo di solidarietà per gli artisti presso la Società italiana autori ed editori (SIAE) ». Anche l'onorevole Giulietti ha in molteplici occasioni posto l'accento sulle condizioni di bisogno in cui attualmente versano numerosi associati che, facendo affidamento sul Fondo di solidarietà per gli artisti, si trovano attualmente in condizioni di « assoluto disagio ». Temi questi più volte affrontati anche nel corso delle audizioni dei rappresentanti del settore, che a vario titolo hanno denunciato varie lacune nella gestione della SIAE, anche in riferimento al Fondo di solidarietà.

7. Conclusioni.

Nel corso delle audizioni sono emersi, tra gli altri, due problemi che incidono negativamente sulla funzionalità della Siae: la sua ibrida regolamentazione normativa, che causa discrasie interpretative e situazioni di conflittualità nei rapporti interni ed esterni; la non equa rappresentatività degli autori ed editori (produttori) nei suoi organismi gestionali.

Riguardo alla regolamentazione normativa si è evidenziato come essa si manifesti con caratteri ora tipici delle compagnie associative private, ora propri dei soggetti di diritto pubblico. La inconciliabilità tra questi caratteri genera situazioni che intralciano, se non addirittura paralizzano la attività della società. È opportuno sottolineare, al riguardo, alcune di tali situazioni che sono emerse o sono state rese intuibili attraverso le dichiarazioni rese dai soggetti auditi.

In primo luogo, appare subito evidente la confusoria della stessa denominazione qualificativa che la vigente legge sul diritto d'autore (n. 633 del 1941) assegna alla SIAE. Questa infatti, mentre, da un lato, è nominata con il termine *società*, adatto ai soggetti collettivi costituiti da persone private, al fine di gestire i loro diritti proprietari secondo le norme del diritto civile, dall'altro lato, è qualificata con il termine

di ente, proprio dei soggetti che perseguono finalità pubbliche e che, come tali, sono sottoposti ai principi delle pubbliche amministrazioni. Riguardo, poi, ai compiti che la legge citata, con l'articolo 180, le affida, appare evidente come essi rientrino nel genere delle prestazioni mandatarie tese a gestire l'utilizzo delle opere, la riscossione presso gli utilizzatori dei corrispettivi convenuti e la conseguente ripartizione tra gli aventi diritto. Si tratta di attività giuridiche di stampo privato che dovrebbero essere sottratte alla vigilanza delle istituzioni pubbliche. Di contro i Ministeri Vigilanti ben possono interloquire su tali attività al punto da censurare i criteri con cui gli organi della SIAE le hanno espletate o le vanno espletando.

In sostanza, gli associati che agiscono mediante gli organi da loro stessi eletti e che sono gli unici beneficiari di dette attività, vengono depauperati della libertà di decidere con piena autonomia sul modo di amministrare i loro diritti e le loro aspettative. Tale privazione, che non ha alcun riscontro nella disciplina legale dei corpi associativi privati, appare ancor più anormale se si tiene in conto che la SIAE oltre a non gestire interessi della collettività ed oltre a non amministrare proventi economici pubblici, non riceve dallo Stato alcuna agevolazione o provvidenza o sovvenzione. L'immissione dello Stato nella vita della SIAE (peraltro amplificata dalla presenza di ben tre membri di nomina governativa nel consiglio di amministrazione) può trovare una giustificazione, seppur parziale, soltanto nel fatto che l'articolo 180 citato attribuisce alla stessa in *via esclusiva*, lo svolgimento dei compiti (privatistici) suddetti e, quindi, la rende immune dalla concorrenza di altre consimili imprese di *collecting* nel territorio italiano. Evidentemente, il legislatore del 1941 ritenne che l'esercizio delle attività in regime di esclusiva richiedesse un qualificato controllo « superiore », al fine di evitare abusi o eccessi di potere.

Si ritiene che questa necessità stia peraltro per venir meno con la prossima eliminazione, imposta dalla Unione Europea, del privilegio della esclusiva. Con

questa eliminazione si aprirà il campo alla libera concorrenza, perché le funzioni attualmente svolte dalla SIAE potranno essere attuate da qualsiasi altra impresa privata, alla quale gli autori e gli editori avranno la facoltà di affidare la gestione delle proprie composizioni, sulla base di un criterio di convenienza. La SIAE, quindi, trovandosi ad agire in un regime di competitività del mercato, dovrà, al fine di confrontarsi, alla pari, con le altre imprese di *collecting*, essere svincolata dalla pressione tutoria ed intralciante delle pubbliche istituzioni. Dovrà, in sostanza, assumersi il rischio delle proprie scelte operative in assoluta autonomia, assumendosi le conseguenti responsabilità gestionali, soltanto nei confronti dei suoi associati e dei suoi mandanti. Il suo statuto ed i suoi regolamenti dovranno quindi ispirarsi, seguendo la strada già opportunamente intrapresa dalla legge istitutiva n. 2 del 2008, ai principi giuridici civilistici, soggiacendo così alle sole regole del controllo degli organi interni, alla stregua di tutti i soggetti collettivi privati. Ciò potrà avvenire nell'ambito di una rivisitazione generale di tutte le materie del diritto d'autore, oggi non più adeguate di fronte alle nuove tecnologie della comunicazione dei prodotti intellettuali.

Passando al problema della non equa rappresentatività (negli organi e nelle strutture interne della SIAE) degli autori più meritevoli e degli editori (e produttori) più prolifici, va ritenuto che la sua soluzione possa effettuarsi sia nel correggere l'attuale sistema di ingresso degli associandi, che apre le porte della società ad una miriade di soggetti (si è arrivati a centomila circa negli ultimi anni) dotandoli, indiscriminatamente, del potere di elettorato attivo indipendentemente dal loro rango di professionalità; sia nel graduare tale potere accrescendone o diminuendone la portata a seconda del livello di operatività dei soggetti che ne vengono investiti. Si rileva che allo stato attuale, la forte impronta pubblicistica, che connota l'Ente, impedisce, come la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, di porre limiti all'ingresso indiscriminato di nuovi soci.

Soltanto ampliando la natura privatistica delle società (ove opportuno trasformandola in una società di persone) sarà legittimo porre un freno selettivo all'accogliimento di nuovi soci.

Riguardo poi all'attribuzione di poteri differenziati di elettorato attivo, potrà adottarsi una formula che assegni a ciascun associato un uguale voto di base; integri tale voto con un punteggio aggiuntivo in misura fissa, da attribuirsi agli autori ed agli editori (produttori) che siano iscritti alla SIAE da almeno dieci anni e che abbiano maturato, nel corso dell'ultimo quinquennio, una quota media di proventi non inferiore ad un limite che dovrà essere predeterminato a seconda dei generi di opere. Nell'ambito dell'equa rappresentatività degli associati, dovrà, altresì, esser risolto il problema, sollevato da alcuni autori, circa la necessità che la loro categoria abbia, negli organi collegiali della società, una presenza maggiore rispetto a quella degli editori (produttori),

similmente a quanto avviene nelle società di *collecting* dei maggiori Paesi europei. In tali società infatti è attribuita agli autori una porzione di rappresentatività pari ai due terzi dei posti a disposizione. Ciò sul presupposto che tutte le attività, alle quali le società di *collecting* sono interessate (e di cui si occupano), hanno origine nella creatività degli autori, la quale pertanto assume un ruolo funzionale ben maggiore rispetto a quello dei veicolatori delle opere, quali, appunto sono gli editori ed i produttori.

Deve, quindi, ritenersi necessario che il nuovo emanando statuto della SIAE tenga conto di questa situazione e, quindi, soddisfi la aspettativa degli autori. Al proposito, va considerato che la SIAE, come ha ricordato nella sua audizione il sottosegretario Peluffo, nacque come società degli autori e dopo quaranta anni circa dalla sua costituzione accolse nel suo seno anche gli editori.